

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/659 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le autorizzazioni che gli operatori aerei di paesi terzi che effettuano trasporto aereo commerciale devono ottenere se intendono operare in entrata, all'interno o in uscita dal territorio al quale si applicano i trattati.
- (2) A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di aeromobili in entrata, all'interno o in uscita dal territorio al quale si applicano i trattati da parte di un operatore di aeromobili di un paese terzo deve essere semplice, proporzionata, efficace, efficiente in termini di costi e deve consentire di dimostrare la conformità in modo proporzionato alla complessità dell'operazione e ai relativi rischi.
- (3) Una valutazione del regolamento (UE) n. 452/2014 effettuata dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha individuato diversi potenziali miglioramenti riguardanti quattro settori principali: efficienza, esecuzione, flessibilità e coerenza con il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È pertanto necessario modificare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 per integrare i miglioramenti individuati.
- (4) In particolare, è necessario eliminare la possibilità per gli operatori di paesi terzi di ricorrere a misure di mitigazione per affrontare i casi di non conformità alle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). La conformità a tali norme deve essere ottenuta prima del rilascio di un'autorizzazione TCO ed eventuali esigenze di flessibilità devono essere affrontate mediante una procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

